

PROMEMORIA PER I CANDIDATI



LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI CANDIDATI ALLE ELEZIONI LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

Intervento di Ennio Pellizzon, referente unico del
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte d'Appello di Venezia

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale



- Istituito presso la Corte di Appello di Venezia, ai sensi dell'art. 13 della Legge 10/12/1993, n. 515.
- E' una speciale autorità indipendente, alla quale è demandato il compito del controllo delle spese sostenute in campagna elettorale dai candidati alle elezioni:
 - **Amministrative, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 13, co. 6 L. 96/2012)**
 - **Europee (art. 14 L.96/2012)**
 - **Politiche (art. 7 L. 515/1993)**
 - **Regionali (art. 5 L. 43/1995)**

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale



E' COMPOSTO DA:

- Un Magistrato esperto (designato dal Presidente della Corte di Appello), nel ruolo di Presidente del Collegio di Garanzia Elettorale (CO.RE.G.E.).
- 6 componenti effettivi e 4 supplenti, nominati dal Presidente, per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale



ATTIVITA' SVOLTE:

- Riceve l'atto di designazione del mandatario elettorale (quando previsto).
- Effettua un rigoroso controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni.
- Verifica la conformità alla legge e accerta la regolarità del rendiconto prodotto dai candidati, a riprova delle spese sostenute, avvalendosi anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
- Applica le eventuali sanzioni previste.

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati
art. 7 c. 5 L. 515/1993 - DICHIARAZIONE



La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa:
in caso di elezioni Amministrative, nei Comuni con popolazione superiore a **15.000** abitanti, entro **90 giorni** dalla data della proclamazione degli eletti, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati
art. 7 c. 5 L. 515/1993 - DICHIARAZIONE



TRATTASI DI UN ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO!

ANCHE I CANDIDATI NON ELETTI

hanno l'obbligo di trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale la dichiarazione/rendiconto.

**ANCHE I CANDIDATI CHE NON HANNO
SOSTENUTO SPESE O RICEVUTO CONTRIBUTI**

hanno l'obbligo di inviare la dichiarazione
(in questo caso, «**zero spese sostenute**»).

LA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

tempi e modalità



Entro **90** giorni dalla data della proclamazione degli eletti:
Tutti i candidati, **eletti e non eletti**,
hanno l'obbligo di trasmettere
SOLO ed ESLUSIVAMENTE a mezzo PEC
(da una PEC qualsiasi, purché sia una PEC)
all'indirizzo qui sotto indicato:
prot.ca.venezia@giustiziacert.it

I moduli ufficiali sono scaricabili dal sito ufficiale della
Corte d'Appello di Venezia.

Dovranno essere firmati e compilati in ogni
loro parte, in modo chiaro e leggibile,
con allegata la copia di un documento di riconoscimento.

LA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE DICHIARAZIONE E RENDICONTO



Per i candidati che
HANNO SOSTENUTO SPESE:

Dovranno utilizzare il modello
«**DICHIARAZIONE E RENDICONTO**»

Con Prospetti e Allegati,
Composto da 6 moduli in totale.

LA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE NESSUNA SPESA SOSTENUTA



Per i candidati che
NON HANNO SOSTENUTO SPESE:

Dovranno utilizzare il modello:
**«DICHIARAZIONE NESSUNA SPESA
SOSTENUTA»**

quando:

- Non hanno sostenuto, personalmente, alcuna spesa.
- Non hanno ricevuto, da terzi, alcun contributo in denaro.
- Non hanno ricevuto, da terzi, alcun contributo in servizi.

LA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

mancata trasmissione



In caso di mancata presentazione nei termini previsti della documentazione:

- Verrà applicata una sanzione, che va da un importo minimo di € **25.882,84** ad un importo massimo di € **103.291,38.**
- Nel caso in cui il candidato risulti proclamato eletto, la violazione comporterà anche **la decadenza dalla carica acquisita.**

MANDATARIO ELETTORALE



PER I CANDIDATI CHE:

- ▣ Riceveranno fondi (di qualsiasi importo) per il finanziamento della propria campagna elettorale
e/o
- ▣ Spenderanno oltre € 2.500,00 personali (quindi denaro proprio)

HANNO L'OBBLIGO DI:

- Designare un mandatario elettorale (dichiarazione scritta autenticata da un pubblico ufficiale), e trasmettere la stessa, solo via PEC, all'indirizzo: prot.ca.venezia@giustiziacert.it
 - Accendere un conto corrente dedicato, intestato al mandatario elettorale, per ricevere contributi ed effettuare pagamenti, collegati al candidato stesso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



➤ **Legge 5 luglio 1982, n. 441**

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (G.U. 16 luglio 1982, n.194)

➤ **Legge 10 dicembre 1993, n. 515**

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. (G.U. 14 dicembre 1993, n.292)

➤ **Legge 23 febbraio 1995, n. 43**

Nuove norme per le elezioni dei Consigli delle Regioni a Statuto Ordinario (G.U. del 24 febbraio 1995, n.46)

➤ **Legge 31 dicembre 1996, n. 672**

Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali. (G.U. 3 gennaio 1997, n.2)

➤ **Legge 6 luglio 2012, n. 96**

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici. (G.U. 9 luglio 2012, n. 158)



Referente Unico per Collegio Regionale
di Garanzia Elettorale
Presso la Corte d'Appello di Venezia:

Ennio Pellizzon

Contatti:

Telefono diretto: 041-9653762 (in orari d'ufficio)

Peo diretta: ennio.pellizzon@giustizia.it

Peo ufficio: collegio.garanziaelettorale.ca.venezia@giustizia.it